



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n.529 del 30.12.1992 che recepisce la direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25.3.1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza;

VISTO il D.M. 06.07.1994 che in attuazione dell'art. 3 della legge 15.01.1991, n.30 fissa i requisiti tecnico-organizzativi richiesti alle Associazioni che intendono avere la gestione dei libri genealogici o dei registri anagrafici;

VISTO il D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950 con il quale è stato concesso all'Associazione Italiana Allevatori, con sede in Roma – Via Tomasetti, n. 68 il riconoscimento della personalità giuridica privata ed approvato il relativo statuto;

VISTA l'istanza n. 5505 del 28.11.2012 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori ha chiesto l'autorizzazione ad istituire e gestire il registro anagrafico delle razze avicole autoctone;

CONSIDERATA la necessità di conservare e valorizzare economicamente dette razze attraverso l'istituzione del disciplinare del registro anagrafico delle razze avicole autoctone e relative norme tecniche;

CONSIDERATO che l'Associazione Italiana Allevatori possiede i requisiti richiesti dal citato D.M. 06.07.1994, in quanto già responsabile della tenuta di libri genealogici e registri anagrafici riferiti ad altre specie;

DECRETA:

Articolo 1 – E' istituito il "Registro anagrafico delle razze avicole autoctone" ed è approvato il relativo disciplinare, composto da 23 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

Articolo 2 – Sono approvati gli standard di razza delle "Norme tecniche del registro anagrafico delle razze avicole autoctone" giusta testo allegato al presente decreto.

Articolo 3 — La gestione del registro, di cui all'articolo 1, è affidata all'Associazione Italiana Allevatori.



**Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)**

NORME TECNICHE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE AVICOLE AUTOCTONE

Art.1

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno o entrambi i genitori ignoti, alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone. Analoga verifica è condotta sui maschi destinati a diventare riproduttori.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate all'età di 4 mesi per le femmine e di sei mesi per i maschi del genere Gallus e comunque non prima della maturità morfologica e sessuale per le specie di cui all'articolo 3. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.

Art.2

1. L'accertamento delle cause di esclusione è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico. Detto accertamento viene condotto in tutte le circostanze in cui operi un esperto.

Art.3

1. Per tutte le razze del registro anagrafico costituiscono causa di esclusione le anomalie con componente ereditaria riconosciuta.

Art.4

1. Gli standard delle razze autoctone ammesse al "Registro anagrafico delle razze avicole autoctone", ufficialmente riconosciuti in ambito regionale ed utilizzate dalle strutture che attualmente svolgono attività di conservazione e di registrazione delle stesse razze sono di seguito riportate:

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Cacopardi)

